



2024/1291

13.5.2024

DECISIONE (UE) 2023/1291 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2024

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 febbraio 2022 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ⁽²⁾ con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein per adottare intese sui contributi finanziari di tali paesi e sulle disposizioni complementari necessarie per la loro partecipazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021-2027, comprese disposizioni che garantiscono la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti, da concludere a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. I negoziati con la Confederazione svizzera si sono conclusi positivamente con la sigla dell'accordo il 14 febbraio 2023.
- (2) A norma della decisione (UE) 2023/2111 del Consiglio ⁽⁴⁾, l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 («accordo»), è stato firmato il 28 novembre 2023, con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (3) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare le modifiche dell'accordo necessarie per adeguare i riferimenti al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ («regolamento finanziario») ogni volta che esso è aggiornato.
- (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ Approvazione del 10 aprile 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2022/442 del Consiglio, del 21 febbraio 2022, che autorizza l'avvio di negoziati con l'Islanda, il Regno di Norvegia, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista della conclusione di accordi tra l'Unione europea e tali paesi su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (GU L 90 del 18.3.2022, pag. 116).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2023/2111 del Consiglio, del 28 settembre 2023, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 (GU L, 2023/2111, 6.10.2023, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2023/2111/oj>).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193, 30.7.2018, pag. 1).

- (5) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio ⁽⁶⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (6) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, per il periodo 2021-2027 ⁽⁷⁾ («accordo»).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione europea, alla notifica prevista all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo ⁽⁸⁾.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo, le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'accordo, per tener conto di qualsiasi modifica, abrogazione, sostituzione o rifusione del regolamento finanziario sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 29 aprile 2024

Per il Consiglio

Il presidente

D. CLARINVAL

⁽⁶⁾ Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

⁽⁷⁾ Il testo dell'accordo è pubblicato in OJ L, 2024/1292, 13.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_international/2024/1292/oj.

⁽⁸⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.